

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 282 del 30/09/2026

Oggetto: Approvazione dei criteri generali per l'utilizzo temporaneo di spazi nella disponibilità dell'Istituto per iniziative correlate ad attività di prevenzione, ai sensi dell'articolo 12 della L. 241 del 7 agosto 1990	
Struttura Proponente:	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Barbara Giacomantonio
Estensore:	Dr.ssa Barbara Giacomantonio
Allegati n.	1



GIACOMANTONIO
BARBARA
REGIONE
TOSCANA
30.09.2026
10:34:57
GMT+02:00

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

☐

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 15/10/2026

Pubblicato a norma di Legge il 30/09/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 30/09/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Premesso che:

- l’Istituto, nell’esercizio delle finalità di cui all’articolo 3 della L.R. 74/2017 e delle attività di cui all’articolo 4 comma 1 della medesima legge, promuove e realizza iniziative di prevenzione oncologia e di promozione della salute potendosi avvalere della collaborazione di soggetti terzi;
- nell’ambito di tali iniziative può rendersi necessario o funzionale l’utilizzo temporaneo di spazi nella disponibilità dell’Istituto;
- da tale utilizzo può derivare, per i soggetti terzi, l’attribuzione di utilità suscettibili di apprezzamento economico, con conseguente applicazione dell’articolo 12 della L. 241/1990;
- si rende pertanto opportuno definire criteri generali, predeterminati e pubblicati per l’utilizzo temporaneo degli spazi nella disponibilità dell’Istituto, idonei ad assicurare imparzialità, parità di trattamento e trasparenza delle decisioni;

Considerato che l’utilizzo temporaneo degli spazi è ammesso unicamente in quanto strumentale alla realizzazione di attività di prevenzione riconducibili alle finalità istituzionali, la cui presenza effettiva e riconoscibile costituisce condizione di ammissibilità dell’iniziativa;

Dato atto che i criteri disciplinano altresì le iniziative a carattere continuativo su aree verdi;

Tenuto conto che i criteri non si applicano ai rapporti di collaborazione istituzionale dai quali non derivi una autonoma utilità economica per il soggetto terzo, né agli utilizzi a titolo oneroso o comportanti sottrazione stabile dello spazio;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra, procedere all’approvazione dei “Criteri generali per l’utilizzo temporaneo di spazi nella disponibilità dell’Istituto per iniziative divulgative ed esperienziali correlate ad attività di prevenzione”, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di approvare** i “Criteri generali per l'utilizzo temporaneo di spazi nella disponibilità dell'Istituto per iniziative divulgative ed esperienziali correlate ad attività di prevenzione”, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **Di disporre** la pubblicazione dei criteri sul sito istituzionale di ISPRO, ai fini della predeterminazione e conoscibilità prescritte dall'articolo 12 della L. 241/1990;
3. **Di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Istituto;
4. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Roberto Gusinu



GUSINU ROBERTO
REGIONE TOSCANA
30.09.2026 10:43:34
GMT+02:00

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dr.ssa Antonella Valeri



VALERI ANTONELLA
REGIONE TOSCANA
30.09.2026 10:42:35
GMT+02:00

LA DIRETTRICE GENERALE

Dr.ssa Simona Dei



DEI SIMONA
REGIONE TOSCANA
30.09.2026 10:49:09
GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Allegato A) “Criteri generali per l'utilizzo temporaneo di spazi nella disponibilità dell'Istituto per iniziative divulgative ed esperienziali correlate ad attività di prevenzione”

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ Tutte le strutture di ISPRO

ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA
CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI NELLA
DISPONIBILITA' DELL'ISTITUTO PER INIZIATIVE DIVULGATIVE ED
ESPERIENZIALI CORRELATE AD ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le modalità per l'utilizzo temporaneo di spazi nella disponibilità dell'Istituto per lo svolgimento di iniziative divulgative, informative ed esperienziali a carattere episodico ovvero continuativo, correlate ad attività di prevenzione oncologica e di promozione della salute, da parte di soggetti terzi, quando da tale utilizzo derivi per i medesimi l'attribuzione di un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/1990.
2. L'utilizzo degli spazi è ammesso unicamente in quanto strumentale alla realizzazione di attività di prevenzione riconducibili alle finalità istituzionali dell'Istituto di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74.
3. I presenti criteri non si applicano all'utilizzo di spazi da parte di enti del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito di rapporti istituzionali, alle attività che, ancorché svolte da soggetti terzi, costituiscono esse stesse attività istituzionali di ISPRO realizzate in collaborazione ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 74/2017 e disciplinate da autonome convenzioni o accordi, quando la messa a disposizione degli spazi costituisca mera modalità organizzativa per lo svolgimento delle attività convenzionate e non costituisca una autonoma utilità attribuita al soggetto terzo. I presenti criteri non si applicano altresì per le attività di ricerca e di formazione disciplinate da autonome convenzioni, nonché agli utilizzi a titolo oneroso ovvero a tempo indeterminato o comunque tali da comportare la sottrazione stabile dello spazio alla disponibilità dell'Istituto.

Art. 2 — Principio di correlazione con l'attività di prevenzione

1. Ogni iniziativa ammessa ai sensi dei presenti criteri deve essere accompagnata da una contestuale attività di prevenzione a cura dell'Istituto, che deve essere effettiva e riconoscibile.

Art. 3 — Principi generali

1. L'utilizzo temporaneo degli spazi da parte di soggetti terzi è informato ai principi di imparzialità e parità di trattamento, come di seguito declinati.
2. Nessuna autorizzazione di utilizzo può attribuire ad alcun soggetto diritti di esclusiva, di preferenza o di rinnovo automatico.
3. In nessun caso ISPRO può raccomandare, avallare o promuovere prodotti, marchi, imprese od operatori economici.
4. L'utilizzo di spazi dell'Istituto a soggetti terzi non può in alcun modo pregiudicare la continuità, la sicurezza e il decoro delle attività istituzionali dell'Istituto.

Art. 4 — Soggetti ammessi

1. Possono presentare richiesta di utilizzo temporaneo degli spazi dell'Istituto i soggetti pubblici e privati, senza distinzione di forma giuridica, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - finalità statutarie o istituzionali coerenti con l'oggetto dell'iniziativa proposta;

- assenza di cause ostative previste dalla normativa applicabile all'attività proposta;
- regolarità degli adempimenti assicurativi e di sicurezza connessi all'attività proposta.

2. La richiesta può essere presentata sia da soggetti con i quali l'Istituto abbia in essere protocolli d'intesa o accordi di collaborazione, sia da soggetti che ne siano privi.

3. Non sono ammessi soggetti che perseguano finalità incompatibili con la tutela della salute, con particolare riferimento a quelli operanti nella produzione o promozione di prodotti del tabacco, di prodotti a base di nicotina.

4. Non è consentito l'utilizzo degli spazi per promuovere attività, eventi o iniziative aventi ad oggetto bevande alcoliche o che comunque perseguano finalità incompatibili con la tutela della salute.

Art. 5 — Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili, in quanto correlate alle attività di prevenzione di cui all'articolo 2:

- giornate e punti informativi;
- laboratori, dimostrazioni e attività esperienziali a carattere educativo;
- mercati agricoli di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e del decreto ministeriale 20 novembre 2007;
- iniziative di valorizzazione degli spazi verdi a finalità educativa o riabilitativa;
- ulteriori tipologie valutate dalla Direzione Aziendale o da loro delegati.

Art. 6 — Spazi utilizzabili e limiti quantitativi

1. Sono utilizzabili gli spazi individuati dalla Direzione, tenuto conto della compatibilità con le attività sanitarie e amministrative, delle condizioni di sicurezza e di accessibilità e della disponibilità effettiva.

2. Si considera episodico l'utilizzo di durata non superiore a due giornate consecutive. Nel corso dell'anno solare ciascun soggetto non può essere autorizzato per più di una iniziativa al mese. Le iniziative a carattere continuativo sono disciplinate dall'articolo 7 e non concorrono al predetto limite.

Art. 7 — Iniziative a carattere continuativo

1. La realizzazione e la cura di orti educativi e didattici e le altre iniziative di valorizzazione e utilizzo di aree verdi nonché ulteriori iniziative a carattere continuativo sono autorizzate per un periodo determinato, non superiore a tre anni, rinnovabile.

2. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un programma di utilizzo che indichi l'area interessata, gli interventi previsti, le finalità educative o riabilitative, i destinatari, la periodicità delle attività e il soggetto responsabile della conduzione e della eventuale manutenzione nonché la compatibilità con le attività sanitarie e amministrative, con le esigenze di sicurezza e con i piani di manutenzione dell'Istituto.

3. Sono a carico del soggetto autorizzato gli oneri di realizzazione, conduzione, manutenzione e smaltimento, salvo diversa previsione dell'autorizzazione o di specifico atto convenzionale.

4. L'autorizzazione non comporta in alcun caso costituzione di diritti reali, possesso o detenzione qualificata dell'area, che resta nella piena disponibilità dell'Istituto. La Direzione aziendale o loro delegati possono accedere all'area in ogni momento e impartire prescrizioni.

5. Alla scadenza, alla revoca o alla cessazione anticipata dell'autorizzazione il soggetto autorizzato provvede, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi, salvo che l'Istituto ne richieda il

mantenimento. In tale caso le opere e gli impianti restano acquisiti all'Istituto senza corrispettivo, indennizzo o rimborso.

Art. 8 — Richieste concorrenti e rotazione

1. In caso di richieste concorrenti sulla medesima sede e sul medesimo periodo, si applicano nell'ordine i seguenti criteri:

- maggiore aderenza dell'iniziativa agli obiettivi di prevenzione dell'Istituto e ai programmi in corso;
- rotazione rispetto ai soggetti già ammessi nel corso dell'anno;
- ordine cronologico di presentazione della richiesta.

2. Si applica il criterio di rotazione, ove possibile, salvo assenza di richieste concorrenti.

3. L'Istituto si riserva in ogni caso la possibilità di non autorizzare nessun richiedente con provvedimento motivato da esigenze organizzative, sanitarie o istituzionali.

Art. 9 — Procedura

1. La richiesta è presentata all'Istituto, con anticipo indicativamente non inferiore a 30 giorni rispetto alla data proposta e deve contenere la descrizione dell'iniziativa, l'indicazione dell'attività di prevenzione correlata ai sensi dell'articolo 2, indicazione degli spazi, data e orari richiesti, l'indicazione dei soggetti partecipanti, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e degli adempimenti autorizzatori, igienico-sanitari, fiscali e assicurativi applicabili e delle relative coperture.

2. Verificati il possesso dei requisiti, la sussistenza della correlazione di cui all'articolo 2, la compatibilità logistica e di sicurezza e la coerenza con l'attività istituzionale, l'autorizzazione o il diniego motivato sono comunicati entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 10 — Oneri e responsabilità del soggetto utilizzatore

1. Sono a carico esclusivo del soggetto utilizzatore degli spazi tutti gli adempimenti amministrativi, autorizzatori, igienico-sanitari, fiscali, assicurativi e di sicurezza connessi all'iniziativa, ivi comprese le comunicazioni e le autorizzazioni comunali eventualmente richieste, di cui è data evidenza all'Istituto prima dello svolgimento.

2. Il soggetto utilizzatore risponde dei danni a persone o cose imputabili alla propria organizzazione, ai partecipanti o agli operatori derivanti dall'iniziativa e garantisce l'adeguatezza delle coperture assicurative proprie e dei partecipanti.

3. Gli spazi sono riconsegnati nello stato in cui sono stati ricevuti. Sono a carico dell'utilizzatore e dei partecipanti all'iniziativa gli oneri di allestimento, disallestimento, pulizia e ripristino.

Art. 11 — Gratuità dell'utilizzo

1. L'utilizzazione temporanea degli spazi per le finalità indicate all'articolo 1 è disposta a titolo gratuito, in ragione del carattere strumentale dell'iniziativa rispetto alle finalità di prevenzione dell'Istituto, dell'apporto che l'iniziativa fornisce al perseguimento di obiettivi istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 74/2017, nonché della durata determinata dell'utilizzo.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 7 la gratuità è altresì disposta in ragione della finalità educativa o riabilitativa dell'utilizzo e dell'assenza di finalità lucrativa della specifica iniziativa.

3. L'Istituto non assume in alcun caso oneri organizzativi o economici ulteriori rispetto a quelli connessi alla propria attività di prevenzione.

Art. 12 — Segni distintivi, marchi e materiali informativi

1. Il soggetto utilizzatore e i partecipanti all'iniziativa possono utilizzare liberamente i propri marchi, insegne e segni distintivi e fornire le ordinarie informazioni commerciali sui propri prodotti e sulle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente.

1. È fatto divieto di associare in qualsiasi forma i marchi, i prodotti e le attività del soggetto utilizzatore all'Istituto.

2. I materiali a contenuto sanitario o tecnico-scientifico riferibili a ISPRO sono predisposti o validati dall'Istituto e non possono contenere contenuti pubblicitari o promozionali riferiti a specifici prodotti o operatori economici.

3. La partecipazione dell'Istituto all'iniziativa non costituisce in alcun caso raccomandazione, avallo o promozione dei prodotti o dei soggetti coinvolti.

Art. 13 — Sospensione e revoca

1. L'Istituto può sospendere o revocare l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli spazi in qualsiasi momento, senza che ciò dia luogo a indennizzo, rimborso o pretesa di sorta, per sopravvenute esigenze organizzative, sanitarie o di sicurezza, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite o delle disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 14 — Pubblicità e trasparenza

1. I presenti criteri sono pubblicati sul sito Istituzionale di ISPRO.

2. La pubblicazione assolve alla finalità di predeterminazione e conoscibilità dei criteri prescritta dall'articolo 12 della legge 241/1990.